

On. Avv. Ing. Carlo Palermo

Via Zanolla n. 16, 38122 Trento - Tel. 0461/1650756 - Cell. 340/9218587

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
e, suo tramite, ai Ministri sotto indicati

DOMANDA DI ACCESSO E DI DESECRETAZIONE DI ATTI

Nell'interesse:

- dei familiari di Graziella de Palo, rapita e uccisa nel settembre 1980
- di Rosaria Costa vedova dell'agente Vito Schifani ucciso nella strage di Capaci.

Premesso che:

I) nel procedimento relativo alla scomparsa della giornalista Graziella de Palo (settembre 1980), dalla avvenuta desecretazione degli atti del procedimento all'epoca trattato a Roma è emersa la presenza di **due documenti sottoposti a segreto di stato** cui è stato consentito l'accesso ai familiari anche tramite il sottoscritto difensore nell'agosto 2016 aventi ad oggetto circostanze che attengono:

- il primo, del 1981 (coevo con il rilascio del palestinese Abu Saleh arrestato in Italia nel 1979 e imputato per la vicenda relativa ai noti missili Stresa sequestrati ad Ortona) contenente la descrizione di circostanze di fatto relative al palestinese **Abu Ayad** già appartenente alla organizzazione Settembre Nero, al Fatah, capo della sicurezza della O.L.P.;
- il secondo, del 1982, relativo al contenuto di un incontro avvenuto tra il Capo del SISMI Lugaresi con il capo dell'OLP Arafat e il capo della Forza 17 **Abu Holl** contenente riferimenti relativi (per il passato e l'allora futuro) alle pattuizioni tra nostri Servizi e le massime autorità palestinesi sulla neutralizzazione, per costoro, del territorio italiano denominato "Lodo Moro";
- che tale secondo documento risulta essere poi stato riesaminato nel 1984 dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi prima di confermare il segreto di stato su quello eccettuato dal funzionario del SISMI Stefano Giovannone ai magistrati procedenti nel processo Tony/De Palo e quindi di adottare, nella seduta parlamentare sulla condotta dell'Italia in difesa del terrorista Abu Abbas dopo l'episodio di Sigonella (nella mancata consegna del terrorista al richiedente governo USA) pubblica condotta di assenso alla formazione dell'accordo "Lodo Moro" con il capo dell'OLP in conformità del contenuto del secondo documento sopra indicato.

II) Premesso che i sopraindicati due documenti, per i quali è scaduto il termine che consente il segreto di Stato, appaiono indispensabili alle parti offese:

- i familiari di Graziella De Palo, per ottenere la riapertura delle indagini, potendo detti due documenti (ripetesi: presenti negli atti del relativo procedimento penale, e già desecretati) integrare rilevanti prove della finalità dell'avvenuto sequestro dei giornalisti quali atti di ritorsione per tentativi di scambio con il detenuto Abu Saleh;
- Rosaria Costa ved. Schifani, in riferimento ai successivi eventi conseguenti all'accordo del 1985 formato con la pubblica dichiarazione parlamentare del Presidente del Consiglio Bettino Craxi conforme alla richiesta proveniente dal capo dell'OLP (nel documento II), quali avvenuti nel gennaio 1991, allorquando, sotto la presidenza degli Stati Uniti di W. Bush senior, in coincidenza con l'inizio della guerra contro l'Irak cui l'O.L.P. aveva dato il suo appoggio, venne attuata in pari tempo la decapitazione del Lodo Moro tramite la uccisione, il 14 gennaio 1991 a Tunisi, (alla scadenza dell'ultimatum a Saddam Hussein) dei sopraindicati Abu Ayad e Abu Holl;

- che il giorno seguente, **15 gennaio 1991, viene arrestato in Roma, con documenti falsi, l'arabo, di origine palestinese di nome al Jhawari** (con numerosi *alias*) proveniente da Atene e in transito per Roma per raggiungere Tunisi per partecipare ai funerali dei sopracitati Abu Ayad e Abu Holl;
- che all'arresto del suddetto - avvenuto su segnalazione alle nostre autorità di P.G. della falsa identità da parte della CIA - **seguiva procedimento di estradizione dall'Italia agli Stati Uniti curata dal giudice Giovanni Falcone in servizio alla Direzione Generale Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia dal successivo febbraio 1991;**
- che tale circostanza emerge dall'esame testimoniale del giudice Rose dell'ottobre 1993 eseguito nell'ambito della istruttoria sulla strage di Capaci;
- che da tale atto emerge che di tale pratica si occupò in particolare il senatore Lucio Manisco, nella sua qualità di funzionario alla Commissione Esteri del Ministero degli Esteri;
- che il suddetto, interpellato dal sottoscritto, ha per iscritto comunicato al sottoscritto difensore che **il suo interessamento nelle vicende trattate da Giovanni Falcone era in relazione al trasferimento in Italia della cittadina italiana Silvia Baraldini** (detenuta negli USA a seguito di condanna penale), ulteriore pratica seguita dal **dott. Giovanni Falcone** con sua richiesta del di lei trasferimento in Italia, che risulta dapprima concesso dal Presidente Bush e poi, dopo la morte di G Falcone, negato formalmente all'Italia nell'ottobre del 1992;
- che nel suo intervento in Parlamento nel novembre del 1992 il senatore Manisco ha anche pubblicamente messo in correlazione il mancato accoglimento del trasferimento della Baraldini dagli USA in Italia con i ritardi avvenuti nell'accoglimento della istanza di estradizione agli Stati Uniti del sopracitato palestinese al Jhuwari;
- che sulla domanda di estradizione risulta essersi pronunciata favorevolmente la **Corte di Cassazione con sentenza dd. 17 febbraio 1992** (I Sezione, Pres. Corrado Carnevale);
- che a seguito della consegna dall'Italia agli Stati Uniti nel seguente aprile 1992 il palestinese Al Jhuwari risulta essere stato poi condannato alla pena di trenta anni da scontare negli Stati Uniti poi ridotti quasi della metà;
- che **in relazione alla suddetta domanda di estradizione risultano essere state proposte minacce di ritorsioni - atti di rappresaglia da parte araba con prospettato danno anche alla popolazione come affermato dall'ambasciatore Peter Secchia in successive sue dichiarazioni;**
- che nelle vicende relative a tale estradizione risultano – sempre per le espresse dichiarazioni dell'ambasciatore americano – essere stati chiamati a decidere (a parte la Corte di Cassazione), il **Presidente della Repubblica (allora Francesco Cossiga), il presidente del Consiglio (allora Giulio Andreotti), il Ministro di Grazia e Giustizia (allora Claudio Martelli), il Ministro degli Esteri (allora Gianni De Michelis);**
- che la consegna agli USA dell'estradata è avvenuta senza che in Italia al medesimo venissero contestati reati nonostante le riferite contraffazioni di identità su numerosi passaporti di cui era stato trovato in possesso al momento del suo fermo;
- che alla avvenuta estradizione del Palestinese (in teoria protetto dal “Lodo Moro”) in presenza delle indicate minacce di rappresaglie poi è seguita la strage di Capaci e poi quella di Via D'Amelio con aspetti ancora oscuri sulla esecuzione nonché sui mandanti occulti ancora non identificati.

III) Premesso dunque **che, sulla base di quanto esposto, appare ipotizzabile che l'accordo “Moro” (che avrebbe dovuto garantire impunità all'arabo Al Juwari) abbia potuto costituire motivo, causa o concausa di numerosi dei fatti sopraindicati** e segnatamente, per quanto riguarda l'interesse degli attuali richiedenti:

- **abbia costituito causa del sequestro dei due giornalisti Tony/De Palo nel 1980**, con conseguente interesse dei familiari all'accertamento di responsabilità personali penali (degi autori del reato) e di corresponsabilità civili ai sensi dell'art. 28 della Costituzione,
- **che quanto alla strage di Capaci abbia potuto costituire fatto aggiuntivo di matrice terroristica che abbia potuto concorrere nella nota trasformazione della decisione della mafia di uccidere per vendetta il giudice Giovanni Falcone in una decisione di compiere una strage terroristica**

finalizzata a colpire anche lo Stato in quanto violatore di garanzie di impunità dettate e previste dal lodo Moro, con configurabile interesse delle parti offese all'accertamento delle analoghe responsabilità penali e civili;

IV) Rilevato altresì che:

- quanto all'episodio Tony/De Palo sono state già stati emessi provvedimenti giurisdizionali dalla A.G. di Roma che ha qualificato depistanti condotte di rappresentanti delle nostre istituzioni in relazioni a mancate notizie e false notizie (processo contro Balestra);
- quanto alla strage di Capaci, dal 1991 ad oggi i fatti come sopra narrati e in particolare esposti da Peter Secchia risultano, come dichiarato esplicitamente dal medesimo, essere stati intenzionalmente secretati e non diffusi con occultamento processuale di minacce e di possibili autori o coautori di atti terroristici in rappresaglia e ritorsione di violazione di prospettabili accordi di stato che risultano descritti nei due atti secretati in premessa;

Viste le norme di cui alla legge n. 241/90, art. 391 quater c.p.p., art. 375-bis c.p. e artt. 5, 8 e 13 CEDU, in relazione al diritto alla verità quale riconosciuto dalla Corte di Strasburgo dd. 13.12.2012

chiede

a codesto Presidente del Consiglio l'accesso e il rilascio di copia dei seguenti atti:

- 1) previa desecretazione dei due atti già visionati da questo difensore nonché il rilascio di copia dei medesimi nel loro testo integrale: -1) doc. n. 396 3/7/1981 rif. Bustany - **Abu Ayad**; 2) 3162/69 . 23/01 del 13/8/1984, alleg. n. 3332/J.4/01 002 4/6/82 su incontro Lugaresi con Arafat e **Abu Holl**;
- 2) atti anche interni relativi alla concessione della estradizione al Governo degli USA per l'arabo al Juwari;
- 3) atti di minaccia pervenuti, a conoscenza e/o comunque in possesso di codesta Presidenza del consiglio, del Ministro di Grazia e Giustizia, del Ministro dell'Interno, del Ministero degli Esteri quali riferiti dall'ambasciatore Secchia, di provenienza araba negli anni 1991-1992;
- 4) atti formati dal Ministero di Grazia e Giustizia e dal Ministero degli esteri relativamente alla richiesta (trattata da Giovanni Falcone) di trasferimento dagli Usa in Italia della detenuta Silvia Baraldini relativamente agli anni 1991-92;
- 5) atti del procedimento di arresto provvisorio degli USA ai fini della richiesta di estradizione da parte degli USA dell'arabo **Abu Abbas** (*e di altro arabo da identificare*) **non concessa**, relativo al dirottamento dell'Achille Lauro del 10 ottobre 1985 trattata dai vertici del Ministero di Grazia e Giustizia e segnatamente dal capo gabinetto del ministro Zhara Buda, il consigliere Rocco Palamara, capo dell'ufficio estradizione e il direttore generale degli affari penali Piero Callà, per la necessaria verifica, in particolare, del nominativo del secondo arabo presente sull'aereo in cui da Sigonella a Roma ha viaggiato allora Abu Abbas; con estensione alla eventuale presenza in tali atti di tracce di estrazione del fascicolo e di eventuale visione di esso da parte del dottor Giovanni Falcone nel 1991/1992 in occasione dell'esame della domanda di estradizione dell'arabo Al Jawari, in relazione al cui episodio di Sigonella e al precedente dirottamento della nave Achille Lauro, l'ambasciatore Peter Secchia ha dichiarato **la mancata presentazione di documentazione relativa al noto palestinese "Abu Nidal"**, allo stato sinora ignota.

Allegate dichiarazioni ambasciatore Peter Secchia, anno 2015/1994.

Roma, 4 maggio 2017

Avv. Carlo Palermo

C.F. PLRCRL47P28A509N - P. IVA 01545880229

RICEVUTA A RUWI

Per [firma]